

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: “Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e attività edilizia. Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 e alla legge regionale 8 ottobre 2009, n.22”

Art. 1

(Modifica all’art.1 della l.r. 22/2011)

L’articolo modifica la lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 della Legge Regionale 23 novembre 2011, n.22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifica alle leggi regionali 5 agosto 1992, n.34 e 9 ottobre 2009, n 22) introducendo, in linea con altre definizioni regionali vigenti, la definizione di rigenerazione urbana.

La norma non comporta oneri finanziari in quanto ha carattere ordinamentale.

Art. 2

(Modifica all’art.11 della l.r. 22/2011)

L’articolo modifica la lettera b) del comma 1 dell’art.11 della Legge Regionale 23 novembre 2011, n.22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifica alle leggi regionali 5 agosto 1992, n.34 e 9 ottobre 2009, n 22), adeguando le disposizioni in materia urbanistica, fino all’entrata in vigore della legge regionale organica per il governo del territorio e comunque fino al 31 dicembre 2022, alla categoria di intervento di cui all’articolo 3, comma 1 lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Al medesimo articolo è aggiunta la lettera b bis), che specifica la procedura necessaria per l’individuazione delle aree degradate finalizzate a interventi di rigenerazione urbana, prevedendo per tali interventi ampliamenti fino al 20% della volumetria esistente da demolire e richiamando le deroghe di cui all’art.14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Dalla presente disposizione non derivano oneri organizzativi a carico degli enti locali, disciplinando attività già esercitate dagli stessi in base alla vigente legislazione.

La norma non comporta oneri finanziari in quanto ha carattere ordinamentale.

Art. 3

(Modifica all’art. 2 della l.r. 22/2009)

L’articolo inserisce nell’art.2 della L.R. 22/2009 il comma 8 ter) che riconduce gli interventi di demolizione e ricostruzione definiti dal medesimo articolo, necessari per l’adeguamento alla normativa antisismica, alla normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e

per l'efficientamento energetico, alla categoria di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Dalla presente disposizione non derivano oneri organizzativi a carico degli enti locali, disciplinando attività già esercitate dagli stessi in base alla vigente legislazione.

La norma non comporta oneri finanziari in quanto ha carattere ordinamentale.

Art. 4
(Invarianza finanziaria)

L'articolo 4 attesta l'invarianza finanziaria, poiché la legge ha carattere esclusivamente ordinamentale, pertanto la sua applicazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La norma non comporta oneri finanziari in quanto ha carattere ordinamentale.

Implicazioni organizzative

L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi per la Regione in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.